

Statuto

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Riferimenti teologici e pastorali

“In virtù del sacramento dell’Ordine e dell’esercizio del sacro ministero, i presbiteri partecipano insieme al Vescovo dello stesso ed unico sacerdozio di Cristo costituiscono con Lui un unico corpo sacerdotale ed unico presbiterio” (PO 7). Ne deriva di conseguenza per tutti i sacerdoti della diocesi (sia secolari che religiosi) nei riguardi del proprio Vescovo, non soltanto un rapporto di obbedienza, pervasa da spirito di collaborazione, ma anche una vera e propria partecipazione al ministero episcopale (cfr PO 7, CD 28). Vescovi e sacerdoti sono “corresponsabili del bene spirituale di tutta la diocesi” (CD 28); ogni sacerdote deve perciò coadiuvare efficacemente il proprio Vescovo non soltanto curando la porzione del gregge di cui è stato fatto direttamente responsabile, ma portando il proprio contributo all’azione pastorale, al governo di tutta la diocesi (cfr LG 28).

Riferimenti giuridici e sinodali

“In virtù del sacramento dell’Ordine e dell’esercizio del sacro ministero, i presbiteri partecipano insieme al Vescovo dello stesso ed unico sacerdozio di Cristo costituiscono con Lui un unico corpo sacerdotale ed unico presbiterio” (PO 7).

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

«In ogni diocesi si costituisca il Consiglio Presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al Consiglio Presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata» (can. 495 § 1 del C.I.C.). I Consigli esprimono nella loro composizione il volto variegato della Chiesa locale. I membri dei Consigli sono corresponsabili nelle scelte pastorali e negli impegni che maturano per il bene delle comunità. I Consigli vanno messi a parte di ogni problema pastorale ed amministrativo che riguarda la diocesi, la parrocchia o l’ente che rappresentano. In ogni caso non vanno chiamati a ratificare decisioni già assunte (cfr LS 145).

Art. 2 - Finalità

- § 1. Il Consiglio Presbiterale ha come finalità quella di coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi. In particolare:
- nella missione di evangelizzazione;
 - nella promozione delle vocazioni e del Seminario e nella formazione spirituale, culturale e pastorale del clero;
 - nelle scelte pastorali diocesane tenendo conto delle trasformazioni in atto, in armonia costruttiva con il Consiglio Pastorale diocesano a favore del popolo di Dio.
- § 2. Il Consiglio Presbiterale promuove ed esprime l’intima comunione del Presbiterio con il Vescovo e dei presbiteri fra loro.

Art. 3 - Membri

- § 1. Il Consiglio Presbiterale dovrà essere espressione di tutto il Presbiterio diocesano, in modo che i presbiteri siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e delle zone pastorali.
- § 2. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale:
- tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;
 - i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.
- § 3. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un membro eletto, questi viene sostituito con il primo escluso; se di un membro cooptato, viene sostituito dal Vescovo stesso.

Art. 4 - Composizione

§ 1. *Membri di diritto*

- Il Vicario generale
- I Vicari Episcopali
- Il Rettore del Seminario interdiocesano (qualora appartenga al Presbiterio diocesano)
- L'Assistente diocesano unitario dell'Azione Cattolica
- I due rappresentanti alla Commissione Presbiterale Regionale

§ 2. *Membri eletti*

- Gli otto Vicari foranei
- I primi otto sacerdoti risultanti dalla votazione di tutti i presbiteri (non già membri di diritto o Vicari foranei)
- Un rappresentante dei presbiteri religiosi.

§ 3. Alcuni *membri cooptati* dal Vescovo.

Art. 5 - Presidenza

§ 1. Spetta al Vescovo convocare il Consiglio Presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare, oppure accogliere quelle proposte dai membri.

§ 2. Il Consiglio Presbiterale non può mai agire senza il Vescovo, al quale soltanto spetta la responsabilità di fare conoscere ciò che è stato stabilito.

Art. 6 - Compiti

§ 1. Il Consiglio Presbiterale è un organismo consultivo.

§ 2. Il Vescovo è però tenuto ad ascoltare il Consiglio Presbiterale:

- a) negli affari di maggiore importanza (cfr can. 500 §2 del C.I.C.);
- b) per la celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461 §1 del C.I.C.);
- c) per l'erezione, la soppressione o la notevole innovazione di una parrocchia (cfr can. 515 §2 del C.I.C.);
- d) per la destinazione delle offerte da versare nella cassa parrocchiale (cfr can. 531 del C.I.C.);
- e) per la costruzione di una nuova chiesa (cfr can. 1215 §2 del C.I.C.);
- f) per la riduzione di una chiesa ad uso profano (cfr can. 1222 §2 del C.I.C.);
- g) per l'imposizione di speciali contributi richiesti dalle necessità della diocesi. (cfr can. 1263 del C.I.C.).

§ 3. Il Consiglio Presbiterale, su invito del Vescovo, designa tre parroci della diocesi, perché tra questi, all'occorrenza, il Vescovo possa sceglierne due che lo assistano in caso di istruttoria per la rimozione di un parroco (cfr can. 1742 §1 del C.I.C.).

Art. 7 - Funzionamento

§ 1. Il Consiglio Presbiterale elegge 3 membri che costituiscono la segreteria; fra questi il Vescovo nomina il segretario.

§ 2. Il segretario redige e invia l'ordine del giorno in tempo utile e cura il verbale delle riunioni.

§ 3. Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti la metà più uno dei membri.

Art. 8 - Durata

§ 1. Il Consiglio Presbiterale dura in carica cinque anni. Può essere sciolto dal Vescovo per gravi inadempienze (cfr can. 501 §2 del C.I.C.)

§ 2. In caso di vacanza della Sede episcopale, il Consiglio Presbiterale cessa di diritto e le sue funzioni sono svolte dal Collegio dei Consultori.

Art. 9 - Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale

Il Vescovo può indire riunioni congiunte del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale diocesano, per realizzare maggiore coordinamento e corresponsabilità pastorale.

Art. 10

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

Alba, Palazzo Vescovile, 30 luglio 2021

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo